ACCORDO DI PROGRAMMA

PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2020

AMBITO DISTRETTUALE OGLIO PO

ENTI SOTTOSCRITTORI:

Comuni del sub ambito di Casalmaggiore:

Casalmaggiore, Calvatone, Casteldidone, Cingia de' Botti, Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Piadena Drizzona, Rivarolo del Re ed Uniti, Scandolara Ravara, San Martino del Lago, San Giovanni in Croce, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torricella del Pizzo, Voltido;

Comuni del sub ambito di Viadana:

Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall'Argine, Viadana.

CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI

CONSORZIO SERVIZI ALLA PERSONA

ATS VAL PADANA

ASST CREMONA

ASST MANTOVA

PREMESSO CHE:

- l'art. 34 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, prevede che per la definizione e l'attuazione di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni e di altri soggetti pubblici, è possibile promuovere la conclusione di un accordo di programma;

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede:
  - il conferimento agli Enti locali della titolarità e responsabilità in merito alla programmazione ed organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare con l'utilizzo dello strumento del Piano di Zona;
  - il trasferimento di risorse agli Enti locali per la realizzazione dei servizi programmati. Tali risorse includono il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, il Fondo Non Autosufficienze, il Fondo Sociale Regionale, altre risorse regionali o sovra regionali, come ad esempio quelle relative al Fondo per la famiglia istituito con DGR 116/2013, e vanno ad aggiungersi a quelle annualmente messe disposizione dai Comuni sulla base di quanto definito dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci, oltre a quelle attivate sul territorio attraverso la collaborazione con soggetti privati e del privato sociale;

- il riconoscimento e l'agevolazione, da parte degli Enti locali, delle Regioni e dello Stato nell'ambito delle rispettive competenze, del ruolo delle formazioni sociali elencate all'Art. 1 comma 4 della stessa Legge 328/00 nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- la Legge n. 3/2001 - Riforma del Titolo V della Costituzione, mantiene in capo ai Comuni le responsabilità prime del sistema dei servizi sociali ed attribuisce alle Regioni il compito legislativo ed organizzativo ridefinendo, quindi, rispetto alla legge quadro, le competenze fra i diversi livelli di governo;

- la Legge Regionale n. 3/2008 definisce e declina il Piano di Zona come strumento di programmazione in ambito locale della rete di offerta sociale, che attua l'integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete di offerta sociosanitaria, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa. La programmazione dei Piani di Zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale;

- La Legge Regionale 23/2015 interviene anche sugli ambiti per ciò che concerne i loro confini e la logica di azione, fornendo lo spazio normativo per potenziare i rapporti di cooperazione sovra zonale che, nel corso degli anni e delle precedenti triennalità, sono andati a formarsi, con l'obiettivo di rafforzare e omogeneizzare aspetti fondamentali dei servizi in territori simili per caratteristiche socioeconomiche e continui in termini di confini territoriali/amministrativi;

- Le Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020 emanate dalla Regione Lombardia con DGR n. 7631 del 28/12/2017, in coerenza con la Legge n. 328/2000 e con la Legge Regionale n. 3/2008, individuano l'Accordo di Programma quale strumento che regola i rapporti di collaborazione tra Comuni, gli altri enti pubblici e i soggetti del terzo settore e richiamano la possibilità, per questi ultimi di aderire, all'Accordo di Programma su loro richiesta;

- Le Linee di indirizzo regionali per la programmazione sociale 2018-2020 confermano l'obiettivo strategico della ricomposizione delle informazioni, dei servizi e delle risorse avviato con le triennalità precedenti. La programmazione 2018-2020 ha come priorità la realizzazione di servizi e interventi di welfare locale in forma partecipata e integrata, facendo leva su risposte prossime, adeguate, personalizzate e innovative rispetto alle domande del territorio. In particolare, segnano la necessità di:

  - Un rafforzamento della presa in carico integrata valorizzando la rete sociale;
  - Un potenziamento della valutazione multidimensionale;
  - Integrazione della programmazione territoriale con le politiche nazionali e regionali, con particolare riferimento all'attuazione del REI;

  Vengono indicati come obiettivi strategici di lungo periodo:

- **<u>l'omogeneità nei criteri di accesso ai servizi;</u>**
- **<u>l'omogeneità nei criteri di valutazione della qualità delle strutture e degli interventi;</u>**
- **<u>l'attivazione di percorsi di innovazione sociale;</u>**

- La DGR 7631/17 richiama inoltre un elemento di cambiamento particolarmente strategico per il territorio casalasco-viadanese in quanto nel quadro del generale riordino del sistema sociosanitario regionale, la l.r. 23/2015 interviene anche sugli ambiti per ciò che concerne i loro confini e quindi la

loro logica di azione. All'articolo 7bis la legge prevede che: (...) I distretti sono articolati dalla ATS in ambiti distrettuali, comprendenti ciascuno una popolazione di norma non inferiore a 80.000 abitanti.

- Pertanto, le linee guida regionali definiscono la possibilità per i comuni e di adottare un nuovo assetto di programmazione territoriale e nuove partnership, apre al confronto sull'opportunità di pensare ad un modello maggiormente integrato e meno frammentato, a partire proprio dal modello di governance delle politiche e dei processi.

- Il processo di ridefinizione degli ambiti non deve essere visto come un adempimento normativo di tipo burocratico, ma come una finestra di opportunità utile per istituzionalizzare modelli cooperativi sviluppatisi e rinsaldatisi negli anni, e come occasione per crearne di nuovi. Questi sono requisiti propedeutici al fine di razionalizzare le risorse nell'ottica dell'investimento sociale – ossia pensare il welfare non come una semplice "spesa" nel bilancio ma come un investimento che prevede un ritorno in termini socioeconomici nel lungo periodo – e dell'innovazione (non può esserci innovazione senza apertura e scambio costante con altri soggetti della rete). La nuova dimensione di Ambito può consentire ai comuni di ridefinire sempre più l'attenzione sul sociale potenziando ulteriormente la gestione associata dei servizi. E' importante che gli Ambiti approvino la programmazione del nuovo Piano di Zona con particolare riferimento all'individuazione delle funzioni sociali che vi possono confluire, le modalità della gestione associata, le ricadute organizzative e finanziarie/economiche, alla luce di un panorama ancora più complesso nel quale oltre i servizi alla persona consolidati attraverso gli obiettivi di servizio, si sommano azioni specifiche e complesse a cui si deve altresì aggiungere la riforma del terzo settore in cui trovano posizionamento molte realtà che prestano la propria collaborazione nella programmazione degli interventi sociali.

Richiamate inoltre:

- Il Documento ATS Val Padana "Indirizzi per l'Accordo di Programma dei Piani di Zona 2018-2020, approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci (giugno 2018) che identifica elementi comuni ritenuti oggetto di verifica da parte di ATS prima della sottoscrizione dell'Accordo di Programma.
- La L.R. 16 2016 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) sottolinea che "l'Ambito territoriale di riferimento del Piano di Programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale coincide con l'Ambito territoriale del Piano di Zona".
- La legge 33/2017 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al Sistema degli interventi e servizi sociali" e il successivo Dlgs 147/2017 "Disposizioni per l'introduzione di una misura unica nazionale di contrasto alla povertà", che riservano proprio agli Ambiti Territoriali un ruolo particolarmente importante, attribuendo loro funzioni crescenti.
- Il Piano Nazionale 2018-2020 di contrasto alla povertà (GU 155 del 6 luglio 2018) che definisce "cruciale la gestione associate dei servizi a livello di Ambito Territoriale".

SI CONVIENE LA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA:

ART. 1 - FINALITÀ E OBIETTIVI

I Comuni di Bozzolo, Calvatone, Casalmaggiore, Casteldidone, Cingia de Botti, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Gussola, Marcaria, Martignana di Po, Motta Baluffi, Rivarolo del Re ed Uniti, Piadena Drizzona, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Giovanni in Croce, San Martino dell'Argine, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torricella del Pizzo, Viadana, Voltido:

- approvano il Piano di Zona 2020 elaborato nel rispetto dei criteri della Legge n. 328/00, della Legge Regionale n. 3/2008 (e successive modifiche) e della DGR n. 7631 del 28/12/2017. Il Piano ha valenza programmatoria per l'anno 2020;

- prendono atto dei contenuti della programmazione specifica degli Ambiti di Viadana e Casalmaggiore, come da capitoli inclusi nel Piano di Zona sopracitato;
- prendono atto che gli assetti istituzionali e i rapporti fra gli enti sottoscrittori definiti nel presente Accordo di Programma potranno essere modificati sulla base di nuovi provvedimenti adottati dalle Assemblee dei Sindaci;
- prendono atto che i due ambiti territoriali hanno condiviso i contenuti del presente Accordo di Programma, i contenuti per quanto attiene alla premessa, alle finalità, agli obiettivi sovra-distrettuali facenti parte dell'area comune di programmazione.

La sottoscrizione del presente Accordo di Programma ha la finalità di stabilire i ruoli e le collaborazioni fra i diversi soggetti sottoscrittori, al fine di garantire l'attuazione degli interventi e il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano di Zona 2020.

Si prevede la definizione di un'area comune di progettazione nell'ambito della quale si definiscono, per il 2020, diversi obiettivi strategici sovra-territoriali come richiamati nel capitolo 1 del piano di zona.

Le programmazioni territoriali dei sub ambiti Viadanese e Casalasco vengono esplicitate in due appositi capitoli del Piano di Zona e la sua realizzazione sul territorio di competenza resterà in capo ai rispettivi Uffici di Piano.

ART. 2 - IMPEGNI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI

Ferme restando le competenze di ciascun Ente sottoscrittore di cui agli articoli successivi, le parti che sottoscrivono il presente accordo si impegnano a:

- concorrere alla realizzazione degli obiettivi strategici sovra-territoriali approvati nel Piano di Zona 2020;
- in riferimento agli obiettivi comuni, condividere strategie di azione in occasione di bandi, finanziamenti che investono direttamente e indirettamente la programmazione sociale e sociosanitaria;
- garantire la partecipazione di entrambi i sub ambiti ai lavori degli organismi di supporto alla programmazione sociale.

ART. 3 - ENTE CAPOFILA

Viene individuato quale Ente capofila dell'Accordo di Programma il Consorzio Casalasco Servizi Sociali

L'Ente capofila realizzerà tutti gli interventi necessari per garantire il pieno livello di conoscenza e partecipazione di tutti gli Enti firmatari.

Il Capofila riceverà le risorse destinate all'ambito distrettuale, che saranno ripartite tra i due sub-ambiti (casalasco e viadanese) facendo riferimento in via prioritaria al criterio del numero di abitanti o ad altro criterio specifico laddove richiesto dall'ente erogatore delle risorse e garantendo il rispetto dei tempi utili allo svolgimento di tutte le attività legate al loro utilizzo.

L'Assemblea dei sindaci ne valuterà periodicamente l'efficienza in quanto dalla gestione amministrativa delle risorse può dipendere la realizzazione degli interventi promossi dai sub ambiti.

La funzione di rappresentanza dell'Assemblea dei Sindaci nei rapporti con le istituzioni e con i soggetti sottoscrittori e aderenti al presente Accordo di programma, viene svolta congiuntamente dai direttori dei due Consorzi e dal presidente e vice presidente dell'ambito distrettuale Oglio Po.

ART 4 - FUNZIONI DELL'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS)

L' ATS svolge un preciso ruolo di regia su molte attività di carattere sociale, sia per rispondere a bisogni che sono contemporaneamente sociosanitari e sociali, sia per prevenire l'evoluzione della fragilità sociale in fragilità sociosanitaria e/o sanitaria o ancora per la indispensabilità di promuovere sinergie ed integrazione delle professionalità e delle competenze al fine di realizzare un piano assistenziale adeguato e corrispondente ai bisogni della persona.

In linea generale si tratta di tutte le funzioni che necessitano di una presa in carico integrata rispondendo a situazioni di vulnerabilità e fragilità.

La L.R. 23/2015 ha ribadito la piena titolarità delle funzioni e delle competenze in ambito sociale in capo ai Comuni, attraverso la programmazione zonale espressa dal Piano di Zona (Dgr 7631/2017).

Riconoscendo di primario interesse per ATS la definizione congiunta di obiettivi di integrazione e modalità di monitoraggio a valere per l'intero territorio, pur nel rispetto delle differenti situazioni di ambito, ATS Val Padana si impegna a:

- supportare Conferenza dei Sindaci, Consiglio di rappresentanza e Assemblea Distrettuale, redigendone i verbali, pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale ATS;
- convocare e condurre la Cabina di Regia Integrata con cadenza almeno quadrimestrale e favorendo la costante partecipazione degli Ambiti e delle ASST;
- partecipare, se richiesto e secondo l'ordine del giorno, all'Assemblea di Ambito distrettuale o all'Ufficio di Piano.

ART. 5 - FUNZIONI DELLE AZIENDE SOCIO-SANITARIE TERRITORIALI (ASST di Mantova e Cremona)

L'ASST Cremona e ASST Mantova concorrono con tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, di diritto pubblico e di diritto privato, all'erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona.

Tale attività è volta a garantire la continuità di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita, anche attraverso articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio, compreso il raccordo con il sistema di cure primarie di cui all'articolo 10, al fine di tutelare e promuovere la salute fisica e mentale (Art. 7 comma 2 LR 23/15).

Riconoscendo la strategicità di azioni sinergiche della rete territoriale sociosanitaria e della rete sociale, ASST Cremona e ASST Mantova si impegnano a:

- attuare azioni e protocolli condivisi di integrazione sociosanitaria, con particolare riguardo alla presa in carico della persona cronica ed alla valutazione multidimensionale per tutte le aree di bisogno;
- partecipare alla Cabina di Regia Integrata;
- partecipare ordinariamente all'Assemblea di Ambito distrettuale e all'Ufficio di Piano Integrato.

ART. 6 - ORGANI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA

LIVELLO DI SUB AMBITO o AMBITO TERRITORIALE

Assemblea dei Sindaci di sub-ambito

- porta all'attenzione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale le peculiarità territoriali;

- approva a livello di sub ambito i Piani annuali di riparto del Fondo Sociale Regionale, del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo Non Autosufficienza;
- approva in prima istanza le sezioni del PdZ (L. 328/2000 e alla L.R. 3/2008) che determinano la programmazione territoriale legata al sub-ambito e i relativi aggiornamenti, in integrazione con il sistema sanitario e sociosanitario nonché con le politiche del lavoro, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione, della sicurezza e della pianificazione territoriale.
- contribuisce alla definizione della programmazione inserita nel PdZ che ha una valenza sovra-ambito;

Ufficio di Piano (U.P.) di sub-ambito

L'Ufficio di Piano è la struttura tecnica per l'attuazione del Piano di Zona ed in particolare per l'esecuzione dei compiti, interventi e servizi affidati al sub Ambito; svolge funzioni di consulenza e progettazione sociale ed assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del Piano. Collabora con gli organismi di rappresentanza politica ed istituzionale.

All'Ufficio di Piano compete:

- supportare l'attività dell'Assemblea dei Sindaci di sub-ambito in tutte le fasi della programmazione;
- gestire tavoli tematici di progettazione partecipata;
- predisporre sotto il profilo tecnico, la proposta del Piano di Zona e le successive modifiche ed aggiornamenti;
- attuare gli atti conseguenti all'approvazione del Piano di Zona;
- predisporre il **Piano attuativo annuale** che definisce le azioni di intervento, la conseguente definizione del budget e degli obiettivi;
- predisporre il **Rapporto annuale** e la documentazione relativa al debito informativo e al monitoraggio in itinere;
- curare il raccordo tecnico ed operativo con l'ATS e ASST, per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte.

LIVELLO DI AMBITO DISTRETTUALE (OGLIO PO)

L'Assemblea dei Sindaci di Ambito:

- fornisce, ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.r. 33/2009, ausilio all'Assemblea dei Sindaci del Distretto nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3 quater D.lgs 502/92, portando all'attenzione dell'Assemblea del Distretto peculiarità territoriali da considerare all'interno di un quadro complessivo di Distretto o attraverso contributi dei territori per la declinazione e approfondimento di tematiche trasversali di Distretto;
- gestisce operativamente, anche tramite accordi/intese, i livelli di integrazione tra i servizi sociali di prossimità e gli interventi sociosanitari e sanitari territoriali;
- esprime, all'Assemblea dei Sindaci del Distretto e al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, il proprio parere in merito alle linee di indirizzo, di programmazione e di gestione territoriale delle risorse finanziarie;
- recepisce le pianificazioni di sub-ambito, convalida la programmazione sovra-ambito e approva in via definitiva il Piano di Zona di cui alla L. 328/2000 e alla L.R. 3/2008;
- approva i Piani annuali di riparto del Fondo Sociale Regionale, del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo Non Autosufficienza, proposti dall'Assemblea di sub-ambito;

- concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati, definiti dal programma delle attività territoriali con l'ausilio delle sue articolazioni per sub-ambiti;
- garantisce il coordinamento e l'uniformità territoriale degli interventi inseriti nel PdZ che hanno una valenza territoriale limitata al sub-ambito e la cui programmazione è pertanto conferita al sub-ambito stesso;
- promuove, inoltre, in seno al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, ulteriori forme di coordinamento delle azioni dei PdZ tra i diversi distretti del territorio dell'ATS.

Il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci è definito dallo specifico Regolamento di funzionamento (artt 7 e 8) dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto e dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale – art 20 LR 3 / 2009 ed art 7 allegato alla DGR 5507 / 2016 (approvato con Decreto 26.07.2017 n 297 del Direttore Generale ATS Val Padana).

Le Unioni e le Convenzioni fra Comuni di norma esprimono un voto unico, pari al peso complessivo dei Comuni rappresentati.

Tavolo di Coordinamento dei Sindaci dell'Ambito distrettuale:

Al fine di favorire i processi di partecipazione, protagonismo e corresponsabilità dei Comuni nelle scelte relative alle politiche dei sub-ambiti territoriali e dell'ambito distrettuale Oglio Po, si istituisce il Tavolo di Coordinamento dei Sindaci Oglio Po composto da:

- Presidente e Vicepresidente dell'ambito distrettuale Oglio Po;
- due sindaci di ciascun sub ambito territoriale;
- Presidenti e Direttori dei due Enti Gestori.

Il tavolo di Coordinamento dei sindaci dell'ambito distrettuale Oglio Po orienta la programmazione territoriale a garanzia di pari opportunità di accesso e qualità dell'offerta a tutti i cittadini, coordinando le politiche comuni ai due ambiti. Al Tavolo di Coordinamento dei Sindaci possono essere invitati a partecipare altri amministratori e tecnici in relazione ai temi trattati.

Il tavolo di Coordinamento dei Sindaci dell'ambito distrettuale Oglio Po si riunisce a cadenza almeno quadrimestrale, e in aggiunta su richiesta motivata di uno dei membri, inviata a mezzo PEC a tutti i componenti.

Ufficio di Piano integrato (U.P.I.)

L'ufficio di Piano Integrato (U.P.I.) è l'organismo tecnico di raccordo dell'ambito distrettuale Oglio Po, garante di un lavoro integrato fra gli Uffici di Piano dei sub ambiti.

All' U.P.I. competono le funzioni affidate all'Ufficio di Piano di sub ambito **con particolare riferimento alle aree comuni di programmazione previste nel Piano di Zona.**

L'Ufficio di Piano integrato è composto da:

a) I Direttori dei due Enti Gestori
b) Coordinatori delle aree di welfare componenti i due Uffici di Piano;
c) Due rappresentanti tecnici, per ogni sub ambito, dei soggetti del Terzo Settore con comprovata esperienza nella rete dei servizi territoriali;

d) Referenti tecnici dei soggetti istituzionali firmatari il presente AdP in relazione alle tematiche affrontate nelle diverse sedute.

L'Ufficio di Piano Integrato si riunisce regolarmente a cadenza trimestrale (almeno quattro volte l'anno), e in aggiunta su richiesta di uno dei Direttori dei due Enti gestori.

Gruppi di progettazione

Al fine di favorire le progettazioni condivise previste dall'art. 1 del presente accordo, è prevista l'attivazione di Tavoli Tecnici tematici, in grado di proporre progetti innovativi. I gruppi lavoreranno su problematiche specifiche mettendo in rapporto i propri patrimoni di conoscenza, le risorse e le competenze di ognuno. I nuclei saranno composti dai diversi attori impegnati sull'area di interesse specifico; la regia è delegata all'Ufficio di Plano Integrato che definirà il soggetto che svolgerà il coordinamento di ogni singolo gruppo.

La co-programmazione e la co-progettazione sono individuate quale prioritaria modalità di gestione delle attività di pianificazione del welfare locale nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi.

ART. 7 - VERIFICA E MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Le funzioni di vigilanza, verifica e monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo di Programma vengono attribuite al Tavolo di Coordinamento dei Sindaci del Distretto e alla Direzione Sociosanitaria ATS.

Per lo svolgimento di queste funzioni l'ambito distrettuale Oglio Po si avvale - in sede di istruttoria - della collaborazione dell'Ufficio di Piano integrato.

Le azioni di verifica e monitoraggio vengono inserite fra i temi all'ordine del Giorno dell'Ufficio di coordinamento dei sindaci almeno una volta all'anno.

L'ambito distrettuale Oglio Po relaziona a tutti i soggetti sottoscrittori e aderenti all'Accordo di Programma sugli esiti delle verifiche, anche al fine di concordare azioni migliorative ed eventuali soluzioni da adottare.

ART. 8 - MODIFICHE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Poiché il presente Piano di Zona si sviluppa cronologicamente sull'anno 2020, si ritiene che anche l'Accordo di Programma debba disciplinare i rapporti tra i soggetti interessati con riguardo al medesimo periodo temporale.

È possibile prevedere un aggiornamento dell'Accordo stesso, in relazione ai compiti o alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori e la variazione dell'Ente capofila.

Le modifiche al presente Accordo possono essere proposte dall'Ente capofila, dai Consorzi, dai singoli Comuni o dagli altri Enti firmatari; devono essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea di ambito distrettuale dei Sindaci e approvate con la maggioranza assoluta degli stessi.

ART. 9 - DURATA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi della DGR 7631/2017, la durata dell'Accordo di Programma ha decorrenza dalla data di firma dell'Accordo, sino al 31 dicembre 2020, fatto salvo eventuali proroghe o diverse indicazioni regionali.

ART. 10 - ESTENSIBILITÀ' E LIMITI DELL'ACCORDO

Le parti concordano sin d'ora la possibilità che all'Accordo di Programma possano aderire, nel rispetto dei suoi principi informatori e previa modifica/integrazione dello stesso, altri soggetti interessati e coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo. L'adesione dei soggetti all'intesa ed ai suoi principi informatori non pregiudica in alcun modo la possibilità per gli stessi di avvalersi autonomamente di strutture e/o servizi al di fuori del presente Accordo.

ART. 11 - CONTENUTI

Quanto premesso ed il "Piano di Zona dell'Ambito Oglio Po - 2020" (allegato) costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo di Programma.

ART. 12 - PUBBLICAZIONE

L'Ente capofila si impegna a pubblicare sul B.U.R.L. l'avviso di deposito agli atti del presente Accordo di Programma.

ART. 13 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma, valgono le norme di cui alla legge 7/8/1990 n. 241 e il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, oltre che le leggi e le disposizioni amministrative di settore citate in premessa.

ART. 14 - TUTELA PRIVACY

Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo di Programma, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 679/16 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, quali Titolari del Trattamento ai sensi dell'art. 4 comma 7 e 24 del GDPR, dovranno nominare singolarmente ai sensi dell'art. 28 comma 4 e 29 del GDPR i propri Responsabili e Incaricati Autorizzati del trattamento dei dati personali per la seguente finalità: attività connesse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, socio-assistenziali, di welfare e socio-sanitari previsti dal Piano di Zona triennio 2020 come descritti nel suddetto art. 8, per l'Ambito Distrettuale Oglio Po.

Ai sensi dell'art. 32 del GDPR, gli Enti sottoscrittori, nell'ambito del trattamento dei dati e del relativo perimetro di attività, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto

Viadana, lì 20 dicembre 2019

COMUNE DI CASALMAGGIORE	
COMUNE DI CALVATONE	

COMUNE DI CINGIA DE BOTTI	
COMUNE DI CASTELDIDONE	
COMUNE DI GUSSOLA	
COMUNE DI MARTIGNANA DI PO	
COMUNE DI MOTTA BALUFFI	
COMUNE DI PIADENA DRIZZONA	
COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI	
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE	
COMUNE DI SAN MARTINO DLE LAGO	
COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA	
COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO	
COMUNE DI SPINEDA	
COMUNE DI TORNATA	
COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO	
COMUNE DI VOLTIDO	
COMUNE DI BOZZOLO	
COMUNE DI COMMESSAGGIO	
COMUNE DI DOSOLO	
COMUNE DI GAZZUOLO	
COMUNE DI MARCARIA	

COMUNE DI POMPONESCO	
COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO	
COMUNE DI SABBIONETA	
COMUNE DI SAN MARTINO DELL'ARGINE	
COMUNE DI VIADANA	
CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI	
CONSORZIO PUBBLICO SERVIZI ALLA PERSONA	
ATS VAL PADANA	
ASST DI CREMONA	Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona IL DIRETTORE GENERALE Dr. Giuseppe Rossi
ASST DI MANTOVA	IL DIRETTORE GENERALE Dr. Raffaello Stradoni

CONSORZIO PUBBLICO SERVIZIO ALLA PERSONA AMBITO TERRITORIALE DI VIADANA

REGIONE LOMBARDIA ASST MANTOVA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERR.